

## RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE E LA CONDOTTA ABNORME DEL LAVORATORE

di Elena Del Forno, Roberto Rovero

La recente decisione in commento si segnala per un approccio rigoroso a due temi particolarmente interessanti del diritto penale del lavoro già oggetto di rilevante produzione giurisprudenziale: la responsabilità penale del Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione e il comportamento anormale del lavoratore infortunato.

Entrambe le questioni attengono ad aspetti particolarmente delicati e interessanti.

Ma iniziamo dall'analisi della vicenda portata all'attenzione della Suprema Corte. Si tratta di un grave infortunio sul lavoro verificatosi in un cantiere edile che ha cagionato la morte di un operaio.

All'imputato è stato fatto carico, nella propria qualità di Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, di aver cagionato la morte di un dipendente dell'impresa esecutrice il quale, mentre era intento alla posa in opera di lastre di marmo sulla parete esterna del vano scala di un fabbricato in costruzione, senza alcuna impalcatura, ponteggio o altra cautela, rovinava al suolo da un'altezza di circa 4-5 m.

Al professionista il tragico evento è stato addebitato sia a titolo di colpa generica, sia a titolo di colpa specifica ovvero per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché in violazione delle normative di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non aver predisposto misure di sicurezza idonee a prevenire la caduta dall'alto.

In primo e in secondo grado il Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori è stato condannato sulla base delle emergenze fattuali di seguito riassunte: pur in assenza di certezza sul luogo esatto dal quale sarebbe avvenuta la caduta - è stata la difesa ad evidenziare sin dall'inizio del procedimento penale come il cavalletto, sul quale secondo gli inquirenti sarebbe stato intento a lavorare l'infortunato, non era mai stato trovato - le lesioni riportate dalla persona offesa sono state giudicate compatibili con una precipitazione da media altezza e cioè da meno di 10 metri, altezza compatibile con quella di una nicchia che iniziava dal piano di calpestio del secondo piano, ad oltre 3 metri da terra, e che finiva due piani più in alto, ad oltre 6 metri, a cui si sarebbe dovuta aggiungere l'altezza raggiunta con i cavalletti sui quali la vittima dell'infortunio verosimil-

mente stava lavorando, verosimilmente perché, come detto, in dibattimento non è emersa alcuna certezza sul punto.

La caduta con il conseguente impatto violento al suolo ha costituito la causa dell'evento morte dell'infortunato.

Sulla base delle emergenze dibattimentali sopra riassunte, sull'imputato, che come detto rivestiva qualità di Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, si è ritenuto gravare gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza dei lavoratori, con la ritenuta conseguenza che la sua condotta omissiva - sui contorni della quale molto vi è da dire, ci torneremo in seguito - avrebbe costituito condicio sine qua non dell'evento morte, non avendo il medesimo predisposto alcuna opera provvisoria né attrezzature adeguate a prevenire la caduta dall'alto.

Infondato poi, sempre secondo i giudici di legittimità, sarebbe anche l'asserto difensivo circa la sussistenza di una abnormità del comportamento del lavoratore.

Si riassume di seguito il ragionamento del Supremo Collegio.

La condotta dell'infortunato può essere ritenuta anormale allorché sia consistita in una "condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell'esecuzione del lavoro" (così Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 7267 del 10 novembre 2009).

Sarebbe dunque anormale soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Tale non sarebbe il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli o che abbia espletato un incombenza che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell'ambito del ciclo produttivo (così: Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 7985 del 10 ottobre 2013).

Nel caso in esame, sarebbe bene emerso dall'istruttoria dibattimentale che il lavoratore stesse ponendo in opera le lastre di marmo di rivestimento della nicchia stesse effettuando un'operazione rientrante nelle sue mansioni. Per tale ragione, si legge nella sentenza in commento, non sarebbe possibile considerare anormale il comportamento del lavoratore.

La Corte ha anche richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale compito del titolare della posizione di garanzia è quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele.

Secondo la Corte il garante non potrebbe invocare, infatti, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore è stato imprevedi-

bile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia.

In questa prospettazione, il garante, ove abbia negligenza omessa di attivarsi per impedire l'evento, non potrebbe invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori. Da ciò conseguirebbe l'impossibilità di ritenere interrotto il nesso causale nel caso di un comportamento semplicemente imprudente o imperito del lavoratore.

L'operatività dell'art. 41, comma 2, c.p. sarebbe in questo senso circoscritta ai soli casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta.

Non potrebbe, pertanto, ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, il comportamento imprudente di un soggetto, nella specie il lavoratore, che si riconnetta ad una condotta colposa altrui, nella specie a quella del datore di lavoro.

L'interruzione del nesso causale sarebbe, infatti e in definitiva, ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. In questi casi, sarebbe configurabile la colpa esclusiva dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia.

La pronuncia in commento si rivela effettivamente interessante in particolare perché si presta a diventare occasione di riflessione sui temi della responsabilità del Coordinatore, della condotta abnorme del lavoratore e del principio di affidamento, temi tutti molto indagati nel diritto penale del lavoro e allo stesso tempo sempre in evoluzione.

Si ritiene utile un preliminare brevissimo punto sulla normativa attualmente vigente riguardo la figura del Coordinatore.

L'art. 89 del D.L.vo 81/08 fornisce una definizione dei coordinatori in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione e quella di esecuzione dei lavori. Essi debbono essere professionisti dotati di requisiti professionali specifici, ben precisi e richiesti espressamente dalla normativa di settore. Entrambi sono designati dal committente o dal responsabile dei lavori, ove questi, pur essendo in possesso dei requisiti di carattere professionale di cui si è appena detto, non intendano svolgere i relativi inca-

ricchi, ogniqualvolta sia prevista in cantiere la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e anche qualora, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione degli stessi o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, ai sensi dell'art. 90, commi 3, 4, 5 D.L.vo 81/08.

Gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono vari. In particolare, il medesimo è tenuto a: redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, i cui contenuti sono definiti dalla normativa; predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono anch'essi definiti dalla normativa, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993; coordinare gli interventi del committente o del responsabile dei lavori, in merito all'apprestamento delle misure generali di tutela, finalizzati a pianificare i vari lavori o le varie fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente (art. 91 D.L.vo 81/08). Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del decreto.

Il coordinatore per l'esecuzione ai sensi dell'art. 92 D.L.vo 81/08 deve: verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto; adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 96 e 97, comma 1, decreto cit. e alle prescrizioni del piano, ove previsto; proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Le figure dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione sono di fondamentale importanza, come risulta dall'analisi delle relative responsabilità.

Premesso questo minimo e sintetico inquadramento normativo, è interessante analizzare il regime della responsabilità penale del coordinatore alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Si propone quindi un breve excursus fino agli approdi più recenti.

Interessante si rivela certamente un recente pronunciamento che ha posto un tema non di poco momento: vi è responsabilità del Coordinatore qualora non vi sia interferenza o meglio non vi siano rischi da interferenza?

Si legge della sentenza: "La definizione dell'ambito di intervento e di controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può prescindere dalla sussistenza di un rischio di interferenza tra ditte, laddove è questa l'ipotesi ove risulta accresciuto il pericolo di eventi infortunistici che necessita la presenza di una posizione di garanzia ulteriore in fase di esecuzione. Al contempo tale piano non deve essere confuso con le responsabilità riconducibili al committente e al datore di lavoro i cui rispettivi compiti non possono essere gestiti dal Coordinatore fatte salve quelle violazioni così macroscopiche che vadano a cadere nell'ipotesi sub F) dell'art. 92 D.L.vo 81/08 che consente al Coordinatore l'esercizio di poteri inibitori delle lavorazioni in comprovate situazioni di urgenza e di imminente pericolo per i lavoratori... La motivazione della sentenza impugnata appare monca perché rimprovera al Coordinatore omissioni in sede di verifica e di adeguamento del POS e di una non adeguata verifica della formazione dei dipendenti senza dare conto di un rischio interferenziale... In particolare non risultano esplicitate le ragioni per le quali il Coordinatore avrebbe dovuto intervenire nella direzione richiesta, in presenza di segmento di lavorazione che vedeva impegnata un'unica impresa mediante le proprie maestranze e in una apparente situazione di assenza di rischio interferenziale ma al contrario di vigenza di un obbligo di presenza e di controllo in capo al datore di lavoro (modalità di utilizzazione del trabattello, vigilanza sul rispetto dei presidi antinfortunistici)". La Cassazione - si tratta della sentenza n. 34869 del 17 luglio 2017 - ha annullato con rinvio indicando la necessità di meglio contestualizzare e descrivere gli obblighi del Coordinatore e definire gli ambiti di intervento propri delle varie figure di garanzia operanti in cantiere.

La questione è ancora aperta. Ci pare, tuttavia, di poter sostenere che il principio affermato dal Supremo Collegio in questo pronunciamento sia del tutto coerente con l'impianto normativo.

Procedendo con l'excursus giurisprudenziale, si è detto che il Coordinatore per l'esecuzione è in particolare tenuto a verificare specificatamente, per ciascuna fase dei lavori, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza.

In questi termini si è infatti espressa la giurisprudenza di legittimità: "Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha non

soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza." (così Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 32142 del 14 giugno 2011, conformi, Cass. pen. 18149/2010, Cass. pen. 38002/2008; Cass. pen. 27442/2008, Cass. pen. 18472/2008).

Questione dibattuta è quale sia il contenuto dell'obbligo di vigilanza del Coordinatore.

Esiste anzitutto principio consolidato secondo il quale "la posizione riconosciuta al Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione è solo quella della alta vigilanza delle lavorazioni sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PSC; nondimeno la figura del coordinatore rileva nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza laddove i piani organizzativi e lavorativi siano comunque in grado di interferire" (cfr. Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 24 maggio 2016).

Vi sarebbe quindi una codificata distinzione della posizione del Coordinatore, con obblighi di alta vigilanza, e del Datore di lavoro dell'impresa esecutrice, che sarebbe controllato dal primo.

È stato infatti affermato che "nei cantieri temporanei o mobili, il committente o, in sua vece, il responsabile dei lavori eventualmente nominato, può e, in taluni casi, deve avvalersi della cooperazione di soggetti qualificati: il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (denominato coordinatore per la progettazione) e il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori). La designazione di tali figure può esonerare da responsabilità il committente o il responsabile dei lavori, tranne per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonché per ciò che attiene alla vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e alla idoneità del piano operativo di sicurezza. Poiché, peraltro, la nomina delle suindicate figure implica (con i limiti di cui si è detto) il trasferimento, ai soggetti così nominati di un ruolo di alta vigilanza sulla sicurezza del cantiere, è da escludere, per ciò che attiene alla sicurezza, che la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori possa identificarsi nel datore di lavoro dell'impresa esecutrice, giacché, diversamente opinando, si porrebbe all'inconcepibile identificazione tra controllore e soggetto controllato per ciò che riguarda la sicurezza del cantiere." (si veda Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 1490 del 20 novembre 2009).

Alla luce di tale principio, si dovrebbe concludere che al Coordinatore sarebbe affidato il generale dovere di alta vigilanza che non implicherebbe, in linea di principio, una

continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto.

L'esclusione di responsabilità potrebbe operare ove si tratti di accidenti contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo delle lavorazioni e come tali affidati, appunto, alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto: "in tema di responsabilità penali per eventi lesivi derivanti da violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'alta funzione di vigilanza demandata, ai sensi dell'art. 5 D.L.vo 14 agosto 1996 n. 494 (ora trasfuso nell'art. 92 D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81), al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alle figure che da esso ricevono poteri e doveri, quali sono quelle del dirigente e del preposto, implicando essa soltanto l'obbligo di segnalazione al committente, previa contestazione scritta alle imprese, delle irregolarità riscontrate relativamente alla violazione dei loro doveri "tipici" e di quelle inerenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento, salva l'imposizione della sospensione immediata dei lavori nel solo caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stata affermata la responsabilità del coordinatore per l'esecuzione nominato dal committente per non avere egli esercitato appropriata azione di vigilanza in un cantiere nel quale si era verificato un infortunio a causa di una lavorazione irregolare iniziata poco prima e della quale l'imputato, risultato adempiente ai doveri generali di vigilanza impostigli dalla legge, non aveva potuto avere tempestiva contezza)." (così Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 1490 del 20 settembre 2009).

Ma sulla base di identiche premesse si rinvencono in giurisprudenza anche ragionamenti che hanno condotto ad esiti in parte differenti.

Il controllo dell'applicazione da parte delle imprese delle disposizioni dei Piani di sicurezza e coordinamento e dei Piani operativi di sicurezza è stato definito effettivo anche se non necessariamente costante. Al Coordinatore spetterebbe principalmente la verifica circa il rispetto delle regole dettate dal Piano di sicurezza e coordinamento senza alcun obbligo di una sua continua e giornaliera presenza in cantiere.

È stato anche chiarito che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrebbe uno specifico obbligo di recarsi in cantiere nella fase iniziale dei lavori al fine di verificare la rispondenza della sua organizzazione con le soluzioni progettuali previste nel Piano di sicurezza e coordinamento.

Vero è che la funzione di alta vigilanza ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva di base della lavorazione e non anche gli eventi contingenti scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e come tali affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto. Ma la Suprema Corte ha ritenuto responsabile di un grave infortunio un Coordinatore sul presupposto che, ove il medesimo si fosse recato in cantie-

re, che era aperto da circa un mese prima dell'infortunio, si sarebbe reso conto dell'uso non corretto di un muletto e avrebbe avuto tutto il tempo per intervenire. Al contrario, nella fattispecie il Coordinatore non si era fatto vedere per tre settimane dall'apertura del cantiere e l'infortunio era avvenuto poco dopo l'inizio dei lavori. In questi termini si segnala la sentenza Cass. pen. n. 19970 del 27 aprile 2017.

Altro fondamentale contenuto dell'obbligo di vigilanza del Coordinatore è il controllo della continua e concreta rispondenza tra progetto e piani di sicurezza, per ciascuna fase dei lavori. È stato infatti anche chiarito che "non sussiste il vizio della motivazione in ordine alla efficienza causale della condotta del ricorrente, avendo la Corte territoriale ampiamente indicato la rilevanza diretta delle omissioni dell'imputato nella verifica dell'evento, conseguente alla inadeguatezza e alle incongruenze del progetto dei lavori e del piano di sicurezza, aventi efficacia diretta nella produzione dell'evento, in combinazione con la disposizione impartita al lavoratore di riprendere le lavorazioni sul tetto nonostante lo smantellamento dei ponteggi, cui, però, l'imputato non era estraneo, posto che la sua veste di coordinatore dei lavori gli imponeva di vigilare anche su tali disposizioni, sicché correttamente è stata esclusa la presenza di fattori causali concorrenti aventi efficacia esclusiva della verifica dell'evento" (così Cass. pen. n. 39498 del 29 agosto 2017).

Questo approdo giurisprudenziale dimostra come, nella valutazione dei giudicanti, i confini tra vigilanza del Coordinatore e vigilanza del datore di lavoro dell'impresa esecutrice non siano poi sempre così netti e distinti.

Ciò è chiaro in un'altra interessante sentenza: "la Corte territoriale non mette in dubbio la marcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici e il ruolo di alta vigilanza, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. Tuttavia i giudici del gravame del merito rilevano che tali compiti di alta vigilanza non sono stati osservati dal V.V., a nulla rilevando le adottate autonome scelte operative della società G. S.p.A. In realtà, in ragione della natura delle lavorazioni di cui ci si occupa (l'installazione dell'impianto di illuminazione sulla volta di una galleria), evidentemente di non poco conto, quanto ad utilizzo di materiali e predisposizione di mezzi, e al di là di una formale comunicazione, il loro inizio non poteva passare inosservato anche a chi, come il V.V., rispetto a quelle lavorazioni aveva da svolgere un tipo di vigilanza "alta". Non essersi accorti, da parte del coordinatore per l'esecuzione, dell'inizio dei lavori, rende evidente che la vigilanza risultava in essere solo sulla carta, attraverso atti formali, ma non anche in concreto. Il che non vuol dire pretendere la presenza costante sul cantiere da parte del V.V. Il filone giurisprudenziale di questa Corte appena richiamato, infatti, ha anche chiarito che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che

collaborano alla realizzazione dell'opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza (così sez. 32142 del 14 giugno 2011, rv. 251177, relativamente ad un caso, analogo a quello che ci occupa, in cui si contestava all'imputato, nella suddetta qualità, di avere omesso di vigilare - non essendo assiduamente presente in loco - sulla corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza dallo stesso redatto: la Corte, pur non configurando un obbligo di presenza continuativa in cantiere, ha ritenuto che l'imputato, nel corso delle periodiche visite, avrebbe dovuto informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente, per ciascuna fase, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza, che erano risultate in concreto non approntate). La Corte territoriale, facendo buon governo dei principi suddetti, rileva non solo che i lavori erano preventivati, ma - soprattutto - che il coordinamento, l'adeguamento del POS e le verifiche previsti dalla legge, per essere realmente efficaci, devono precedere l'inizio dei lavori cui si riferiscono. La Corte ribadisce, infatti, che quella in esame non era un'attività estemporanea e imprevedibile, inscrivendosi nell'ambito dei rischi da cadute dall'alto, preventivati anche in relazione alla necessità di operare all'Interno delle gallerie. Tali circostanze, quindi, erano note sia al committente che al coordinatore per la sicurezza, che si sarebbe dovuto attivare preventivamente, proprio per la necessità di coordinare una molteplicità di interventi. (così la sentenza Cass. pen. n. 4987 dell'8 febbraio 2016).

D'altra parte, rimane sostanzialmente fermo il principio in forza del quale il Coordinatore non può essere chiamato a rispondere per violazioni delle norme antinfortunistiche che attengano ad un ambito non regolamentato dal Piano di sicurezza e coordinamento.

"L'incidente si è verificato per un estemporaneo e contingente sviluppo dei lavori, come tale non previsto nel PCS, nel corso di una manovra posta in essere dal lavoratore infortunato nell'intervallo fra due fasi della lavorazione dello scarico del calcestruzzo, ovvero la collocazione delle gabbie in ferro nello scavo e il successivo getto di calcestruzzo tramite la betoniera, e in conseguenza della imprudente posizione assunta dall'operaio con la gamba posta a contrasto con l'asse delle ruote della betoniera. Tale sviluppo non attiene alla configurazione di base del lavoro, che prevedeva genericamente la presenza di un "moviere" a terra per dirigere i movimenti della betoniera quando essa era in funzione. L'infortunio si è verificato quando la macchina non era ancora in funzione; il suo movimento si è reso necessario per una improvvisa esigenza, sorta sul momento, di procedere, prima di iniziare le operazioni di getto del calcestruzzo, alla corretta sistemazione di una gabbia di ferro nello scavo, situazione che non poteva essere disciplinata nei piani di sicurezza."

Questo il ragionamento contenuto nella sentenza n. 20968 del 13 maggio 2016.

Tuttavia, nemmeno questo limite si sottrae a ondeggiamenti in giurisprudenza.

Se la sentenza sopra richiamata ancora il ruolo del Coordinatore, e di conseguenza le sue responsabilità, alla funzione di coordinamento e di vigilanza sui rischi da interferenza, si rinvengono comunque pronunce che ritengono obbligo del Coordinatore vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese ma anche della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori (si veda ad esempio Cass. pen. sentenza n. 2609 del 21 gennaio 2016).

Ad ogni buon conto, recentemente si sta consolidando il seguente principio giurisprudenziale: ancorché non possa ascrivere alla figura professionale del Coordinatore l'obbligo di eseguire un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, il compito normativamente previsto sarebbe quello di verificare che nel cantiere non vi siano carenze organizzative immediatamente percepibili, che le procedure di lavoro siano coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento e che i rischi elencati in quest'ultimo documento siano stati adeguatamente valutati dal datore di lavoro. Laddove le lavorazioni nell'ambito delle quali si sia verificato il sinistro siano già state indicate nel piano di sicurezza e coordinamento dal Coordinatore, sarebbe da escludersi che l'attività svolta dal lavoratore al momento dell'infortunio costituisca estemporaneo ed imprevedibile sviluppo delle lavorazioni non riconducibile all'area di rischio sottoposta all'alta vigilanza del coordinatore per l'esecuzione (cfr. sentenza Cass. pen. n. 45862 del 5 ottobre 2017; sentenza Cass. pen. n. 5477 del 6 febbraio 2018).

Ancora, ogniqualvolta verifichi in cantiere un aumento del rischio - quindi, per inciso, è evidente che il Coordinatore è chiamato inevitabilmente a valutare volta per volta la tempistica e la frequenza degli accessi in cantiere, senza la possibilità di indicare una regola fissa sempre valida, in quanto il Coordinatore deve porsi diligentemente in condizione di verificare ogni eventuale aumento del rischio - è obbligo del Coordinatore, predisporre un aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento per adattarlo ad ogni eventuale nuova situazione e non limitarsi a fornire verbali e generiche indicazioni ai lavoratori, ma vietare e interdire in concreto ogni nuova attività che ponga in pericolo la salute degli addetti (si pensi, ad esempio, al caso in cui insorga in corso d'opera l'esigenza di eseguire una diversa tipologia di scavo e di attività degli addetti ad una diversa profondità originariamente non prevista, cfr. Cass. pen. sentenza n. 13236 dell'8 aprile 2010).

Alla luce degli arresti giurisprudenziali in rassegna, il ruolo del Coordinatore è davvero complesso e delicato.

Quale via d'uscita se poi il Coordinatore non riesce a risolvere autonomamente una situazione di rischio?

Nel caso in cui il medesimo constati l'obiettiva necessità di sospendere i lavori e ciò non ottenga, per esonerarsi da responsabilità non ha strada diversa da quella di dimettersi dall'incarico, il cui mantenimento risulterebbe del tutto incompatibile con una situazione fattuale, a lui ben presente, che ponga a rischio l'incolumità dei lavoratori addetti al cantiere (così letteralmente Cass. pen. sentenza n. 48522 del 2 ottobre 2013).

Va anche evidenziato tuttavia che la giurisprudenza più recente ha focalizzato proprio la questione della non conoscibilità da parte del Coordinatore della situazione di pericolo determinata non da scelte di fondo o da difetti strutturali, bensì da decisione estemporanea di altri soggetti e in ambito di attività del tutto occasionali. Su questi presupposti e in tale situazione, la gestione del rischio non sarebbe riconducibile alla sfera di responsabilità del Coordinatore (secondo Cass. pen. sentenza n. 48963 del 25 ottobre 2017).

Ove invece si riscontri in cantiere un sistematico mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza o qualora il sinistro sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione in corso, la responsabilità del Coordinatore, invece, non si potrà escludere.

Un ulteriore rilievo. La posizione di garanzia del Coordinatore è del tutto autonoma rispetto a quella degli altri garanti, si pensi in particolare al datore di lavoro dell'impresa esecutrice. Qualora vi siano carenze nel Piano di Sicurezza dell'impresa esecutrice o carenze nella formazione degli operatori, addebitabili al datore di lavoro, il Coordinatore risponde in proprio in ipotesi di infortunio sul lavoro qualora non abbia evidenziato alla committenza le suddette lacune e le omissioni nell'attività di formazione (si segnala sul punto Cass. pen. sentenza n. 34805 del 23 luglio 2018).

Vi è un ultimo importante rilievo relativo alla responsabilità del Coordinatore che si pone sul piano del principio dell'affidamento.

È stato affermato in giurisprudenza che nel caso in cui ci siano più persone titolari della garanzia di sicurezza e dell'obbligo di evitare un evento - si pensi quindi al datore di lavoro dell'impresa esecutrice e al Coordinatore - ciascuno è destinatario per intero di quell'obbligo con la conseguenza che se un intervento è eseguito da uno dei garanti è necessario che l'altro o gli altri si accertino che il primo sia effettivamente intervenuto e, nel caso in cui l'intervento non risulti adeguato, questi versano in colpa se hanno confidato nello stesso (si veda Cass. pen. sentenza n. 14654 del 12 aprile 2011).

Il tema dell'affidamento è certamente tema molto interessante che oltretutto, nella sentenza in commento, viene toccato con specifico riferimento alla questione della condotta abnorme del lavoratore infortunato.

La riflessione che in effetti si impone è sull'affermarsi di due orientamenti, uno riguardante il principio dell'autoresponsabilità degli operatori e l'altro la questione della prova della conoscibilità di eventuali comportamenti non corretti dei lavoratori.

Per quanto riguarda il primo tema, occorre sottolineare che si impone la valutazione di diversi profili e in particolare occorre prendere in considerazione non solo l'onere del datore di lavoro di formare i dipendenti, ma anche la conoscenza e consapevolezza degli stessi delle corrette regole di sicurezza, con la conseguenza che la violazione consapevole e arbitraria delle stesse può comportare l'interruzione del nesso causale necessario alla configurazione del reato.

Perché si possa correttamente attribuire un fatto-reato ad un soggetto, è necessario che la valutazione dell'antefatto e dell'evento siano connesse da un rapporto causale, ovvero che l'antefatto sia l'antecedente necessario o altamente probabile dell'accadimento penalmente rilevante ovvero che, attraverso un giudizio ipotetico controfattuale, eliminando l'antecedente causale l'evento non si sarebbe realizzato con certezza o alto grado di probabilità.

Va detto comunque che, qualora ci si trovi di fronte ad una contestazione al datore di lavoro circa un comportamento omissivo riguardo la mancata attuazione delle norme di garanzia, non risulta possibile poter affermare con ragionevole grado di probabilità che nel caso di attivazione del D.L. o suo delegato in applicazione delle norme di prevenzione violate, l'infortunio non si sarebbe realizzato, qualora l'azione anomala del lavoratore si ponga come elemento destabilizzante sotto il profilo causale in quanto assolutamente non prevedibile dal datore di lavoro.

Un primo orientamento, ormai da considerarsi pressoché superato, escludeva che il comportamento del lavoratore infortunato potesse integrare comportamento abnorme o comunque tale da scindere il legame causale quando questo, sebbene caratterizzato da imprudenza o negligenza, rientrasse nelle mansioni che gli erano proprie.

Più di recente la giurisprudenza di legittimità è approdata ad una diversa visione, verosimilmente più coerente con la ratio dell'intero sistema della sicurezza, di certo comunque più consona alla struttura stessa del sistema delineato dal D.L.vo 81/2008, basata proprio sul principio dell'autoresponsabilità di tutti i soggetti della sicurezza.

In quest'ottica è stato affermato che: "in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore" (così Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 8883 del 10 febbraio 2016).

Ancora: "il sistema della normativa antinfortunistica si è lentamente trasformato da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro ..., ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, normativamente affermato dal Testo Unico della sicurezza... si sono individuati i criteri che consentissero di stabilire se la condotta del lavoratore dovesse risultare appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza. Si è dunque affermato il concetto di comportamento "esorbitante", diverso da quello "abnorme" del lavoratore. Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell'ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, ... si riferisce a quelle condotte .... che nulla hanno a che vedere con l'attività

svolta. La recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia. Le tendenze giurisprudenziali si dirigono anch'esse verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (cd. "principio di auto responsabilità del lavoratore"). In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale" (cfr. Cass. pen. sentenza n. 36040 del 7 settembre 2015).

D'altra parte, la giurisprudenza ormai pare consolidata nel riconoscere che "l'ipotesi tipica di comportamento "abnorme" è quella del lavoratore che violi "con consapevolezza" le cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione di pericolo che il datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare" (cfr. Cass. pen. sentenza n. 32357 del 26 agosto 2010) e che, di conseguenza, "nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormalità del comportamento del lavoratore ... deve cioè considerarsi abnorme il comportamento che per la sua stranezza ed imprevedibilità si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni..." (Cass. pen. sentenza n. 2606 del 26 gennaio 2011).

La condotta abnorme è, pertanto, la condotta imprevedibile, che si rivela radicalmente lontana dalle pur prevedibili scelte imprudenti del lavoratore nell'esecuzione del lavoro, che viene posta in essere inopinatamente (cfr. Cass. pen. 40164/2004, 21587/2007, 14523/2011, 18196/2013, 15124/2016, 7188/2018).

L'obbligo di vigilanza assoluta del datore di lavoro è stato, quindi, correttamente ricondotto ad un approccio doverosamente rispettoso degli imprescindibili limiti della responsabilità penale colposa che esclude qualsivoglia addebito per responsabilità di carattere oggettivo.

Oltretutto con riferimento alla posizione di garanzia vi è un altro interessante profilo di analisi.

L'assolvimento dell'obbligo di "alta vigilanza" del datore di lavoro - il ragionamento vale ovviamente anche per il Coordinatore - non richiede il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni (per tutte, in tal senso, si vedano Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 10702 del 1° febbraio 2012 e, più recentemente, Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 9505 del 27 febbraio 2013).

Per fondare un qualsivoglia addebito nei confronti del datore di lavoro la giurisprudenza richiede inoltre la conoscenza effettiva di eventuali situazioni di rischio al momento del sinistro.

E qui viene in esame l'altro tema rilevante cui si è fatto cenno in precedenza.

Molto recentemente in giurisprudenza è stato, infatti, chiarito che "in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del

comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi" (così Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 54 del 3 gennaio 2020; conformi Cass. pen. sentenza n. 32507 del 16 aprile 2019).

In particolare, declinando questo principio nelle ipotesi di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, il supremo Collegio ha affermato che in queste ipotesi, "anche laddove la rimozione si inneschi in prassi aziendali diffuse e ricorrenti, il fatto non si può ascrivere al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse colposamente ignorate. In effetti tale certezza può in alcuni casi inferirsi sul piano logico, ad esempio qualora la rimozione dei dispositivi di protezione sia univocamente frutto di una precisa scelta aziendale chiaramente finalizzata ad una maggiore produttività. Ma quando non vi siano elementi di natura logica per dedurre la conoscenza o la certa conoscibilità di prassi aziendali incaute da parte del titolare della posizione di garanzia datoriale, è necessaria l'acquisizione di elementi probatori certi e oggettivi che attestino tale conoscenza/conoscibilità: diversamente opinando infatti si porrebbe in capo al datore di lavoro una responsabilità penale di posizione tale da eludere l'accertamento della prevedibilità dell'evento e da sconfinare in modo inaccettabile nella responsabilità oggettiva" (in tal senso Cass. pen. sentenza n. 20833 del 15 maggio 2019).

Ovviamente diverso sarebbe il caso in cui proprio l'omissione dei doveri tipici dei garanti abbia permesso l'insorgere della scorretta prassi lavorativa. Non è, infatti, configurabile il concorso di colpa del lavoratore allorché siano carenti le disposizioni di sicurezza che il datore di lavoro è tenuto, per specifica disposizione di legge, ad impartire o allorché le figure dei garanti della sicurezza non risultino ottemperare ai propri obblighi.

Concludendo, si può ritenere che, alla luce del sistema ancor più pienamente configurato dal D.L.vo 81/2008, la giurisprudenza più attenta dovrebbe prestare sempre maggiore riguardo al principio dell'autoresponsabilità di tutti i soggetti della sicurezza, con la conseguente necessità di una attenta analisi di tutti i soggetti titolari di posizioni di garanzia, posto che detto principio può trovare applicazione solo ove sia accertato il completo adempimento da parte degli altri soggetti coinvolti nel sistema sicurezza di ogni loro obbligo nascente dalle rispettive posizioni di garanzia nei confronti dei lavoratori. D'altro canto, altro aspetto che dovrebbe essere oggetto di sempre maggiore attenzione è l'analisi sul piano scientifico delle cautele adottate e predisposte da tutti coloro che rivestono posizioni di garanzia: infatti, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione attuate in concreto, non potrebbe mai essere riconosciuta efficacia causale al comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.